



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 dicembre 2021
(OR. en)

14303/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0370 (NLE)**

**AELE 113
EEE 95
N 143
ISL 88
FL 90
MI 884
ECO 133**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N°...

del ...

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE¹, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco².
- (3) La direttiva 2014/40/UE abroga la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (4) La Norvegia dovrebbe mantenere il suo adattamento della direttiva 2001/37/CE per quanto riguarda il tabacco per uso orale come definito all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE ("tabacco per uso orale").

¹ GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

² GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22.

³ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

- (5) In considerazione dell'adattamento relativo al tabacco per uso orale e della sua situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso e ai modelli di consumo del tabacco a uso orale, la Norvegia dovrebbe essere libera di autorizzare un'avvertenza alternativa supplementare relativa alla salute riguardo al tabacco per uso orale come indicato nella presente decisione.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"32014 L 0040: Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24, modificata da:

- **32014 L 0109:** Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "Entro il 20 novembre 2016" vanno letti "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del... [la presente decisione]".

- b) All'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 7, paragrafo 13, è aggiunto il comma seguente:
"Nei casi riguardanti fabbricanti e importatori degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA riscuote le eventuali imposte applicate dalla Commissione."
- c) Per quanto riguarda la Norvegia, all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"Vista la situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso e ai suoi modelli di consumo, il tabacco per uso orale immesso sul mercato in Norvegia può recare la seguente avvertenza alternativa relativa alla salute:
"Questo prodotto del tabacco aumenta il rischio di danni al feto o di parto di un feto morto"".
- d) All'articolo 15, paragrafo 13, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "dal 20 maggio 2019" vanno letti "da sedici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]".
- e) All'articolo 16, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "dal 20 maggio 2019" vanno letti "da sedici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]".
- f) Il divieto di cui all'articolo 17 non si applica all'immissione sul mercato norvegese dei prodotti definiti all'articolo 2, punto 8. La Norvegia vieta l'esportazione dei prodotti definiti all'articolo 2, punto 8, in tutte le Parti contraenti del presente accordo, ad eccezione della Svezia.

g) All'articolo 30, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "al 20 maggio 2017" vanno letti "a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n° .../... del ... (la presente decisione) ";

All'articolo 30, lettere a) e c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "del 20 maggio 2016" vanno letti "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n° .../... del ... (la presente decisione)".

All'articolo 30, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "del 20 novembre 2016" vanno letti "di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n° .../... del ... (la presente decisione) ". "

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/40/UE, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24, e della direttiva delegata 2014/109/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE
